

CONTRATTO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FILIERA DEL SETTORE AGRO ENERGETICO

Il presente contratto quadro per il riconoscimento della filiera del settore agroenergetico è stipulato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 102 del 27 maggio 2005, da depositare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (di seguito, per brevità, il “**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**”).

TRA

Biopower 2 S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento della Moncada Energy Group S.r.l., con sede legale in Piazza della manifattura n. 1, 38068 Rovereto (TN), P.I. e C.F. 02579970845, R.E.A TN229404, in persona del Sign. Moncada, che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta l'utilizzatore in qualità di operatore energetico (di seguito, “**Biop2**” o l’“**Operatore Elettrico**”)

E

Salgaim Ecologic S.p.A. con sede legale in E. degli Scrovegni n. 1, 35131 Padova (PD), P.I. e C.F. 02335540288, in persona del Dott. Gottardo, che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta il fornitore della materia prima (di seguito, la “**Salgaim**”);


Alberio S.p.A. con sede legale in Via Strada Di Mezzo n. 69, 22070 Cirimido (CO), P.I. e C.F. 01197250127, in persona del Dott. Alberio, che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta il fornitore della materia prima (di seguito, la “**Alberio**”);

Samox S.r.l. con sede legale in Via Guglielmo Zucconi n. 90, 41124 Modena (MO), P.I. e C.F. 03585250362, in persona del Dott. Montelatici, che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta il fornitore della materia prima (di seguito, la “**Samox**”);

Gatti S.r.l. con sede legale in Via Salvador Allende n. 11/A, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), P.I. e C.F. 02247940360, in persona del Dott. Gatti, che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta il fornitore della materia prima (di seguito, la “**Gatti**”);

PREMESSO CHE

- a. gli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 102/2005 prevedono che i soggetti economici costituiti da organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 102/2005 prevede testualmente che “*con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera*”;
- c. il D.M. 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della L. n. 244/2007 e successive modificazioni, reca le modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al D.Lgs. n. 79/1999 e al D.Lgs. n. 387/2003;
- d. il comma 1 dell'articolo 19, del D.M. 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico e successive modificazioni, prevede la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo;
- e. il D.M. 12 maggio 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 102/2005, stabilisce che “*Oltre ai soggetti economici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per la filiera del settore agro energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agro*




energetica, purché garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

1. che l'approvvigionamento delle biomasse agricole ed agro forestali provenga da almeno tre regioni;
 2. che il progetto di trasformazione agro energetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 81 dell'11 marzo 2006.”;
- f. il D.M. 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali reca le modalità di tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica e per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8;
- g. il comma 6 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 102/2005 prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti che ne hanno interesse, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro stipulati ed il contratto tipo e che inoltre, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni interessate e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente contratto quadro per il riconoscimento della filiera del settore agroenergetico, iniziative finalizzate alla divulgazione di quest'ultimo:
- h. che Biop2 è un'azienda operante nel settore della produzione di energia elettrica, tramite il proprio impianto ubicato nella Regione Sicilia;
- i. che le aziende Salgaim, Alberio, Samox e Gatti operano nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e pertanto, sono in grado di garantire che l'approvvigionamento delle biomasse, da fornire alla Biop2, provenga da almeno tre diverse regioni italiane:
- tutto ciò premesso, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente Contratto Quadro, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro per il riconoscimento della filiera del settore agroenergetico, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 1, capo primo, del D.Lgs. n. 102/2005, si intendono per:

“Aziende Venditrici”	Indica congiuntamente Salgaim, Alberio, Samox e Gatti.
“Biop2” o “Operatore Elettrico”	Indica la società Biopower 2 S.r.l.
“Contratti di Fornitura”	Indica i contratti che verranno stipulati dalla Biop2 con le Aziende Venditrici, sulla base del Contratto Tipo di Fornitura.
“Contratto Quadro”	Il presente contratto quadro per il riconoscimento della filiera del settore agro energetico.
“Contratto Tipo di Fornitura”	Indica il modello di contratto, allegato al presente Contratto Quadro, che verrà stipulato dalle parti per contrattualizzare la vendita delle biomasse, contenente tutte le informazioni previste dall'Allegato 1 al D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010.
“Impianto”	Indica l'impianto a biomasse liquide di proprietà della Biop2.
“Normativa Vigente”	Indica la normativa, nella materia di cui trattasi, che risulterà vigente tempo per tempo.
“Parte o Parti”	Indica singolarmente o complessivamente tutte le parti che sottoscrivono il presente Contratto Quadro.



“Prodotto” o “Prodotti”

Indica i prodotti e i sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti:

Art. 2 – Finalità del presente Contratto Quadro

Con il presente Contratto Quadro le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo dell'utilizzo dei Prodotti, ai fini della trasformazione di quest'ultimi in energia elettrica attraverso impianti riconosciuti ai sensi del DM del 02 marzo 2010. Vengono pertanto individuati gli obiettivi primari di seguito elencati.

2.1. Orientamento dell'offerta alla domanda

Le Parti del presente Contratto Quadro hanno individuato nello sviluppo della filiera agro energetica un'importante opportunità di sviluppo, da un lato per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dall'altro per la valorizzazione economica dei Prodotti.

La Biop2 ritiene che l'opportunità offerta alle aziende di trasformazione, consistente nella possibilità di orientare il prodotto finito anche verso la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, possa avere ripercussioni positive sulle produzioni alimentari e sul commercio dei Prodotti. Le Aziende Venditrici invece, hanno individuato nella filiera agro energetica, di cui al presente Contratto Quadro, un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'imprenditore agricolo attraverso la fornitura dei Prodotti per uso energetico.

2.2. Sicurezza dell'approvvigionamento

La Biop2 necessita di forniture che siano durature e costanti per alimentazione dell'Impianto, nel corso di tutto l'esercizio dello stesso.

A tal proposito pertanto, le Parti si impegnano a stipulare Contratti di Fornitura prevedendo espressamente in essi gli standard qualitativi, le condizioni commerciali e di consegna, nonché la determinazione delle quantità in relazione alle specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'Operatore Elettrico.

Fermo restando tutte le previsioni del presente Accordo Quadro, qualora si presenti la necessità di modificare i Contratti di Fornitura in essere, per adattarli alla Normativa Vigente o a condizioni contrattuali più vantaggiose per le Parti, tali modifiche verranno effettuate di comune accordo tra la Biop2 e le Aziende Venditrici.


2.3. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi - tutela dell'ambiente

I Prodotti dovranno rispettare la Normativa Vigente, essere sani, leali e mercantili. Le Parti inoltre si impegnano ad indicare i sistemi di tracciabilità, per ottemperare a quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o da eventuali successive modifiche o integrazioni.

Art. 3 – Campo di Applicazione

Il presente Contratto Quadro si applica su tutto il territorio della Repubblica Italiana, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci, nonché di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea.

L'eventuale estensione degli effetti del presente Contratto Quadro ad altri soggetti, tale opportunità verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità della Normativa Vigente. Si estende l'applicazione dello stesso alle eventuali giacenze di prodotto finito presenti negli stabilimenti di produzione, con dichiarazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali delle giacenze che si vogliono utilizzare, accompagnate da una



dichiarazione di responsabilità e di obbligo che i prodotti per cui si chiede il riconoscimento dello status di contratto quadro nella sostanza abbiano rispettato le regole previste dallo stesso.

Art. 4 – Durata

Il presente Contratto Quadro avrà durata di 10 (dieci) anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto Quadro, al fine di valutare l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento dei Prodotti e/o dell'andamento del mercato, anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti e/o sottoprodotti.

Art. 5 – Contratti di Fornitura e Contratto Tipo di Fornitura

In esecuzione del presente Contratto Quadro, le Parti stipuleranno idonei Contratti di Fornitura nel rispetto delle previsioni dello stesso.

Inoltre, in esecuzione del presente Contratto Quadro, le Parti stipuleranno i Contratti di Fornitura nel rispetto dei contenuti del D.lgs. n. 102/2005 e s.m.i. e del Contratto Tipo di Fornitura allegato al presente.

Art. 6 – Obblighi delle Parti

Le Parti sono tenute al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto Quadro, nonché di tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 2 marzo 2010 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Normativa Vigente. A tal fine pertanto, le Parti si avvarranno, per la fornitura dei Prodotti, di un contratto di fornitura redatto in conformità al Contratto Tipo di Fornitura, o di altro contratto comunque denominato, da stipulare per iscritto e che rispetti i contenuti del presente Contratto Quadro e che ne preveda altresì, espressamente, l'applicazione.

Art. 8 – Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo per la stipula dei Contratti di Fornitura, relativamente all'acquisto dei Prodotti, avverrà a seguito della trattativa tra la Biop2 e le singole Aziende Venditrici. A tal proposito, si specifica che i prezzi dei Contratti di Fornitura verranno stipulati in base all'orientamento del mercato, con particolare attenzione ai parametri relativi al potere calorifico dei Prodotti.

Art. 9 – Cause di forza maggiore

Le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni derivanti dai Contratti Fornitura:

- a. eventi climatici (grandine, gelo o alluvione);
- b. eventi sociopolitici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

 4

Art. 10 – Risoluzione per inadempimento

Ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, la violazione anche di una delle previsioni del presente Contratto Quadro, comporta la facoltà di recesso, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione alla violazione degli obblighi.

Art. 11 – Recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In tutti i casi di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applicano le previsioni di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 102/2005.

Art. 12 – Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto Quadro, comprese quelle rese necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni dettate dalla Normativa Vigente, dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle Parti, ad eccezione delle modifiche relative all'inserimento di ulteriori aziende fornitrici di Prodotti, mediante procedura di integrazione del presente Contratto Quadro presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che s'intendono sin d'ora accettate dalle Parti.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

I dati personali riportati nel presente Contratto Quadro o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, sono trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto Quadro, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.


Il trattamento dei dati, di cui ai precedenti punti, è finalizzato esclusivamente al rispetto del presente Contratto Quadro, alla sua esecuzione e al rispetto della Normativa Vigente.

Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalla Normativa Vigente.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a. società di informatica della cui collaborazione le Parti si avvalgono;
- b. istituti bancari incaricati dei pagamenti dalle Parti;
- c. organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni previste dalla Normativa Vigente;
- d. società che gestiscono servizi postali informatizzati o che forniscono alle Parti altri servizi;
- e. consulenti legali e/o tributari e finanziari delle Parti.

Tutte le Parti, in relazione ai dati personali riportati nel presente contratto o in contratti ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, nonché i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di



cancellazione o diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del GDPR.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie – Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra di loro, in merito all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri dei quali, due saranno scelti dalle rispettive Parti e il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dei due arbitri di nomina delle Parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro da parte dell'attore, nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, nel caso l'arbitro non sia tempestivamente nominato o nel caso sia necessaria la sostituzione, il terzo arbitro sarà nominato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su istanza di una delle Parti. L'arbitrato si svolgerà a Bari. Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 14 – Comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 102/2005, il presente Contratto Quadro è depositato a cura delle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità del Contratto Quadro alla normativa comunitaria e nazionale.


Decorso tale termine senza osservazioni da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il presente Contratto si intende efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

09/04/2019

Biopower 2 S.r.l. (Operatore Elettrico)


Biopower 2 S.r.l.
Piazza della Manifattura, 1
38040 Rovereto (TN)
Partita IVA: 02579070345





Salgaim Ecologic S.p.A. - (Azienda Fornitrice)

SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.
Amministratore Delegato



Alberio S.p.A. - (Azienda Fornitrice)

ALBERIO S.p.A.

Via Strada di Mezzo, 69
I - 22070 CIRIMIDO (CO) Italia
Tel. 031.935186 - Fax 031.895008
Cod. Fisc. e Partita IVA 01197250127




Samox S.r.l. - (Azienda Fornitrice)

SAMOX S.R.L.


Gatti S.r.l.

GATTI srl

Via Salvador Allende, 11/A,
41051 CASTELNUOVO R. (MO)
Tel. 059 538201 - Fax 059 538610
C.F. e P.IVA - 02247940360



ALLEGATO

CONTRATTO TIPO DI FORNITURA

Ai sensi del Contratto Quadro stipulato e sottoscritto in data [•], intercorrente tra Biopower 2 S.r.l. ed altri e depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, per l'utilizzo energetico dei prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) ed i materiali da essi ottenuti, come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed afferenti alle tipologie di cui al D.M. 2 Marzo 2010, finalizzati alla trasformazione in energia elettrica, tra:

Biopower 2 S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento della Moncada Energy Group S.r.l., con sede legale in Piazza della manifattura n. 1, 38068 Rovereto (TN), P.I. e C.F. 02579970845, R.E.A. TN229404, in persona del [•] [•], che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta l'utilizzatore in qualità di operatore energetico (di seguito, "Biop2" o l'"Acquirente")

E

[•] con sede legale in [•] n. [•], [•] [•] ([•]), P.I. e C.F. [•], R.E.A. [•], in persona del [•] [•], che ai fini del presente Contratto Quadro rappresenta il fornitore della materia prima (di seguito, "[•]" o il "Venditore");

si conviene e si stipula l'acquisto di quanto segue:

Merce:	(prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al regolamento (CE) nr. 1069/09 ed i materiali da esso ottenuti) nello specifico [•].
Quantità:	[•]
Prezzo/Ton	[•]
Resa merce	[•]
Durata della Fornitura	[•]
Pagamento	[•]
Peso e qualità	[•]
Condizioni Generali	Al presente contratto di fornitura si applicano, quali condizioni generali, tutte le previsioni di cui al contratto quadro, richiamato in epigrafe.

Luogo e data. [•]

Biopower 2 S.r.l. (Acquirente)

[•] (Venditore)